Determinazione n. 139 del 4 novembre 2026

Oggetto: Cessazione del rapporto di lavoro con *omissis* per *omissis*, in esecuzione del verbale di conciliazione del 2 novembre 2026.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Richiamata la determinazione n. 129 del 27 ottobre 2009, con la quale *omissis* è stata assunta a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1° novembre 2009, per lo svolgimento delle funzioni di *omissis*.

Preso atto del successivo inquadramento nell'area funzionari, livello base 1, con applicazione del CCPL del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale.

Premesso che *omissis*.

Preso atto che, a seguito di *omissis*

Richiamata la comunicazione di dimissioni volontarie presentata dalla lavoratrice il 24 luglio 2026, con decorrenza dal 1° agosto 2026, e la conseguente determinazione n. 89 del 24 luglio 2026 di presa d'atto delle dimissioni.

Richiamato il verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti il 2 novembre 2026 presso il Servizio Lavoro della Provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 2113, comma 4, c.c. e degli artt. 410 e 411 c.p.c., acquisito agli atti dell'APSP al prot. n. 2223 del 3 novembre 2026, con il quale è stata definita transattivamente, senza ammissione di responsabilità da parte dell'Ente, la controversia concernente le conseguenze delle predette dimissioni e la mancata definitiva regolazione della posizione lavorativa dopo *omissis*.

Richiamata la precedente determinazione n. 138 del 4 novembre 2026, adottata in esecuzione dei punti 2, 3, 4 e 5 del suddetto verbale, con la quale sono stati rimossi gli effetti della determinazione n. 89 del 24 luglio 2026 ed è stata ricostituita, nei rapporti tra le parti, la continuità giuridica del rapporto dal 1° agosto 2026, con riconduzione del periodo di mancata prestazione all'aspettativa non retribuita già in essere, nei termini stabiliti dall'accordo.

Preso atto *omissis*.

Richiamato l'art. 63 del CCPL del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale, relativo ai controlli sull'idoneità al servizio e alla verifica della possibilità di impiego in mansioni diverse compatibili con le residue capacità lavorative, tenuto conto delle esigenze organizzative dell'Amministrazione.

Viste le risultanze dell'istruttoria interna dell'APSP sulle possibilità di ricollocazione della dipendente, già esaminate e condivise dalle parti in sede conciliativa; preso atto che, *omissis*, alle esigenze organizzative dell'Ente e alle posizioni concretamente disponibili, è stata esclusa la possibilità di un utile impiego *omissis*, come espressamente riconosciuto al punto 7 del verbale di conciliazione.

Considerato che, ai sensi del punto 8 del medesimo verbale, le parti hanno riconosciuto, con riferimento alla data di sottoscrizione del 2 novembre 2026, la cessazione del rapporto di lavoro quale licenziamento per *omissis* condizionando il licenziamento all'adozione di idonea determinazione dell'APSP entro tre giorni dalla sottoscrizione.

Preso atto che, al punto 9 del verbale di conciliazione, *omissis* ha rinunciato, nei limiti della disponibilità dei relativi diritti, a ulteriori indennità sostitutive del preavviso connesse al provvedimento di risoluzione e che l'APSP ha accettato tale rinuncia.

Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di rispettare il termine pattuito dalle parti e di procedere alle comunicazioni individuali e agli aggiornamenti amministrativi conseguenti.

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 32 del 28 ottobre 2020, con la quale la sig.ra Katiusca Odorizzi è stata individuata quale funzionario sostituto del Direttore in caso di assenza o impedimento.

Visti l'art. 9 e l'art. 20 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, lo Statuto dell'APSP approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 132 del 17 maggio 2017, il vigente Regolamento del personale e la disciplina collettiva applicabile.

Riconosciuta la propria competenza all'adozione del presente provvedimento, in relazione alla gestione del personale.

Visto il Regolamento Regionale concernente la contabilità delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 13/04.2006 n. 4/L successivamente modificato con D.P.Reg. 13/12.2007 n. 12/L.

Visto il Regolamento Regionale concernente l'organizzazione generale, l'ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 17/10.2006 n. 12/L.

Visto il Regolamento del Personale dipendente della Rosa dei Venti A.P.S.P..

Vista la L.R. 21.09.2005 n. 7 e s.m. e la L. R. 28.09.2016 n. 9.

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. Di richiamare integralmente, quale presupposto del presente provvedimento, il verbale di conciliazione sottoscritto il 2 novembre 2026 presso il Servizio Lavoro della Provincia autonoma di Trento, acquisito al prot. n. 2223 del 3 novembre 2026, nonché la determinazione n. 138 del 4 novembre 2026, che ha rimosso gli effetti della precedente cessazione per dimissioni.
2. Di dare esecuzione al punto 8 del verbale di conciliazione dispondo la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con *omissis*, quale licenziamento per *omissis*.
3. Di dare atto che, con l'adozione della presente determinazione entro il termine convenuto, si avvera la condizione sospensiva prevista al punto 8 del verbale conciliativo e che, nei rapporti tra le parti, la cessazione del rapporto opera con riferimento alla data del 2 novembre 2026, conformemente alla pattuizione sottoscritta, ferme le forme e le comunicazioni individuali prescritte dalla legge.
4. Di precisare che la causa della cessazione è costituita dalla *omissis*
5. Di incaricare gli uffici competenti di comunicare senza ritardo per iscritto alla lavoratrice il licenziamento e le relative ragioni, con espresso richiamo al verbale di conciliazione e alla presente determinazione e con consegna o trasmissione di copia del provvedimento.
6. Di disporre l'aggiornamento dello stato di servizio, delle scritture del personale e delle comunicazioni obbligatorie, con rappresentazione completa e veritiera delle originarie dimissioni, del successivo accordo conciliativo, della ricostituzione convenzionale della continuità del rapporto e della cessazione per *omissis*
7. Di trasmettere agli enti competenti, incluso l'INPS, la documentazione prevista al punto 10 del verbale.
8. Di demandare agli uffici la verifica e la liquidazione delle eventuali competenze di fine rapporto e degli altri crediti spettanti, secondo il punto 12 del verbale di conciliazione, tenuto conto delle somme già corrisposte e delle rettifiche legittimamente necessarie; di dare atto che non sono riconosciute retribuzioni per il periodo di mancata prestazione disciplinato al punto 5 dell'accordo.
9. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'albo informatico dell'APSP per dieci giorni consecutivi, mediante versione per la pubblicazione con omissis del nominativo, dei dati identificativi e delle informazioni sanitarie della lavoratrice, nonché degli ulteriori elementi dai quali se ne possa ricavare l'identità, salva l'eventuale diversa specifica prescrizione di legge; la versione integrale sarà conservata agli atti e comunicata personalmente all'interessata.
10. Di dichiarare, per le ragioni d'urgenza indicate in premessa, la presente determinazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 20, comma 5, della L.R. 21 settembre 2005, n. 7, disponendone la pubblicazione entro cinque giorni dall'adozione ai sensi del comma 6 del medesimo articolo.
11. Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo di legittimità, secondo la disciplina provinciale applicabile.
12. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, le eventuali controversie relative al presente provvedimento, in quanto attinenti alla gestione del rapporto individuale di lavoro, sono devolute alla giurisdizione del Giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, secondo le disposizioni degli artt. 409 e seguenti del codice di procedura civile.